

DECISIONE A CONTRARRE N. 36/BA/2021

OGGETTO: Procedura da espletare mediante affidamento diretto (ex art. 1, comma 2, lett. a), della legge n. 120/2020) per l'acquisto di una pompa turbomolecolare da vuoto necessaria per il funzionamento del Diffrattometro per polveri da Raggi-X RINT2500 RIGAKU.

IL DIRETTORE

VISTO il Decreto Legislativo 4 giugno 2003 n. 127 «Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche»;

VISTO il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 «Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione dell'art. 1 della Legge 27 settembre 2007, n. 165»;

VISTO lo Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche emanato con provvedimento del Presidente n. 93 prot. AMMCNT-CNR n. 0051080 del 19 luglio 2018, pubblicato sul sito del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca in data 25 luglio 2018, entrato in vigore il 1° agosto 2018;

VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche emanato con provvedimento del Presidente del CNR n. 14 prot. AMMCNT-CNR n. 0012030 del 18 febbraio 2019, pubblicato sul sito istituzionale del CNR e sul sito del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in data 19 febbraio 2019, entrato in vigore il 1° marzo 2019;

VISTO il Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza del Consiglio Nazionale delle Ricerche emanato con decreto del Presidente del CNR di cui al protocollo n. 0025034 del 4 maggio 2005 e pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 101 alla GU della Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 2005, ed in particolare gli artt. n. 59 «Decisione di contrattare» e n. 28 «Impegno»;

VISTO il provvedimento del Presidente CNR n. 04 del 18 gennaio 2019 prot. n. 0003897, avente per oggetto «Istituto di Cristallografia (IC) con sede a Bari: modifica e sostituzione dell'Atto Costitutivo»;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del Consiglio Nazionale delle Ricerche n. 54/2021 del 27 maggio 2021, con cui la Dott.ssa Cinzia GIANNINI è stata nominata Direttore dell'Istituto di Cristallografia (IC) – Bari per la durata di quattro anni;

VISTO il provvedimento del Direttore Generale f.f. del Consiglio Nazionale delle Ricerche n. 32/2021, prot. AMMCNT-CNR n.0045187/2021 del 23 giugno 2021, con cui è stato attribuito alla Dott.ssa Cinzia GIANNINI l'incarico di Direttore dell'Istituto di Cristallografia (IC) - Bari a decorrere dal 1° luglio 2021;

VISTA la delibera n. 290/2020 adottata dal Consiglio di Amministrazione del Consiglio Nazionale delle Ricerche in data 15 dicembre 2020, con la quale è stato approvato il Bilancio Preventivo per l'esercizio finanziario 2021;

VISTO il decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52 recante «Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica» convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94 e la successiva legge 7 agosto 2012, n. 135 di conversione del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini»;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante «Codice dei contratti pubblici», così come modificato dal d.lgs. n. 56/2017 «Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50»;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 207/2010 recante «Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163», per le parti rimaste in vigore nel periodo transitorio ai sensi degli articoli 216 e 217 del d.lgs. 50/2016;

VISTO l'art. 30, comma 8, del d.lgs. 50/2016 nonché l'art. 1, comma 1, della legge n. 241/1990 sul procedimento amministrativo secondo cui l'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza, secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi dell'ordinamento comunitario;

VISTO l'art. 37, comma 1, del d.lgs. 50/2016 secondo cui le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro;

VISTO, altresì, il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, rubricato «Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'art. 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124», ed in particolare l'art. 10, comma 3, secondo cui le disposizioni di cui all'art. 1, commi 450, primo periodo, e 452, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si applicano agli Enti pubblici per l'acquisto di beni e servizi *funzionalmente* destinati all'attività di ricerca;

VISTO l'art. 1, comma 130, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 «Legge di stabilità 2019» che, modificando l'art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, permette alle amministrazioni pubbliche di non ricorrere al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiori a 5.000 euro;

VISTA la legge 14 giugno 2019, n. 55, pubblicata sulla G.U. n. 140 del 17 giugno 2019, di conversione con modificazioni del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 (cosiddetto «Decreto sblocca cantieri»);

VISTA la legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale» (*Decreto Semplificazioni*) pubblicata sulla GU Serie Generale n.228 del 14-09-2020 - Suppl. Ordinario n. 33;

VISTA la legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», di conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, pubblicato sulla GU n. 181 del 30 luglio 2021, ed in particolare l'art. 51 «Modifiche al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76», che ha prorogato al 30 giugno 2023 alcune disposizioni del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76;

VISTO l'articolo 1, comma 2, lett. a) della legge n. 120/2020, così come modificato dall'art. 51, comma 1, lett. a), sub 2.1) della legge n. 108 del 2021, secondo cui, fermo quanto previsto dagli artt. 37 e 38 del d.lgs. 50/2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del d.lgs. 50/2016 mediante affidamento diretto per

lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, *di importo inferiore a 139.000 euro anche senza consultazione di più operatori economici*, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'art. 30 del d.lgs. 50/2016, e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione;

VISTO, altresì, l'articolo 1, comma 3, della legge n. 120/2020 secondo cui gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'art. 32, comma 2, del d.lgs. 50/2016, quali l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;

VISTE le Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, e aggiornate al d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1° marzo 2018 e successivamente con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55, limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6;

CONSIDERATO che si rende necessario procedere alla sostituzione della pompa turbomolecolare da vuoto indispensabile per il funzionamento del Difrattometro da Raggi-X RINT2500 (RIGAKU), come da nota (prot. IC-CNR n. 0002625 del 29.12.2021) predisposta dalla Dott.ssa Rosanna RIZZI, Responsabile delle attività del Laboratorio di diffrazione in cui è installata la strumentazione scientifica;

CONSIDERATO che, come risulta dalla nota prima citata:

- attualmente sul Difrattometro RINT2500 (RIGAKU) è installata una pompa turbomolecolare che è stata fornita direttamente dalla casa costruttrice dello strumento, la RIGAKU CORPORATION, e che presenta misure e caratteristiche uniche e indispensabili che la rendono perfettamente compatibile con la strumentazione, garantendo il raggiungimento del vuoto necessario per il funzionamento del diffrattometro;
- la Dott.ssa Rosanna RIZZI ha individuato, tra gli operatori economici specializzati nel settore di riferimento, selezionati sulla base di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto del presente affidamento, l'operatore economico **LEYBOLD ITALIA S.R.L – P.IVA 00739030153** che può fornire esattamente il modello TURBOVAC TW70H/63ISO-K16KF/VA della pompa da sostituire;
- è stato acquisito il preventivo n. 20858972 del 17.12.2021 dell'importo di € 3.050,00, oltre IVA per legge, valutato idoneo al soddisfacimento del fabbisogno specifico dal punto di vista tecnico e congruo e conveniente per il prezzo proposto;

CONSIDERATO che:

- non sono stati individuati, tra quelli messi a disposizione da CONSIP (Convenzioni, Accordi Quadro o Bandi del Sistema dinamico di acquisizione), strumenti idonei a soddisfare il fabbisogno specifico;
- la categoria merceologica oggetto della presente procedura non rientra tra quei beni e servizi assoggettati a centralizzazione degli acquisti, di cui all'art. 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 luglio 2018 (pubblicato sulla GU Serie Generale n. 189 del 16 agosto 2018);

TENUTO CONTO che si tratta di fornitura di un prodotto *funzionalmente* destinato all'attività di ricerca e che occorre garantire il perseguimento delle progettualità in essere;

CONSIDERATA la relativa copertura finanziaria nella voce dell'elenco annuale «*Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature*»;

CONSIDERATO, altresì, che per gli affidamenti diretti di appalti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 5.000,00 euro è possibile procedere sulla base di un'apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del DPR n. 445/2000 dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del d.lgs. 50/2016, fermo restando le verifiche essenziali da effettuarsi prima della stipula del contratto (consultazione del casellario ANAC e verifica del documento unico di regolarità contributiva DURC);

CONSIDERATO che, stante la dichiarazione sostitutiva acquisita dall'operatore economico **LEYBOLD ITALIA S.R.L – P.IVA 00739030153** datata 22.12.2021 e le verifiche effettuate (agli atti) da cui risultano la regolarità del DURC, l'assenza di annotazioni sul casellario informatico ANAC e l'assenza di procedure concorsuali in corso o pregresse iscritte nel Registro Imprese, si ritiene di poter procedere alla stipula del contratto;

VISTO l'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 recante «Tracciabilità dei flussi finanziari» e il d.l. 187/2010 convertito nella legge 17 dicembre 2010, n. 217 che introducono l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi alle commesse pubbliche;

VISTA la Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 della AVCP recante «Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136» e la recente Delibera n. 556 del 31/05/2017 dell'ANAC aggiornata al decreto legislativo n. 56/2017;

RITENUTO dunque che, trattandosi di un affidamento di fornitura di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del d.lgs. 50/2016, vi siano i presupposti normativi e di fatto per poter procedere mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) della legge n. 120/2020, così come modificato dall'art. 51, comma 1, lett. a), sub 2.1) della legge n. 108 del 2021, in deroga all'art. 36, comma 2, del d.lgs. 50/2016, in quanto maggiormente rispondente alla tipologia di approvvigionamento da espletare, in considerazione dell'esiguo valore economico dell'appalto, e dei costi e dei tempi necessari di espletamento;

RAVVISATA la necessità di provvedere,

DETERMINA

1. Di individuare, quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 50/2016, l'Ing. Brunella M. Aresta che, possedendo le competenze professionali adeguate in relazione ai compiti da svolgere per le fasi di tale procedura, svolgerà anche le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto.
2. Di procedere, per le ragioni indicate in premessa, mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) della legge n. 120/2020, in deroga all'art. 36, comma 2, del d.lgs. 50/2016, in favore dell'operatore economico **LEYBOLD ITALIA S.R.L – P.IVA 00739030153 – VIA FILIPPO BRUNELLESCHI 2 – 20093 COLOGNO MONZESE (MI)** per l'importo di € 3.050,00, oltre IVA per legge, nel rispetto dei principi di cui all'art. 30, comma 1 del d.lgs. 50/2016.
3. Di dare atto che la spesa complessiva di € 3.721,00 (IVA inclusa) è contenuta nei limiti di spesa della voce

dell'elenco annuale in premessa specificata.

4. Di sottoporre il contratto alla condizione risolutiva nell'eventualità che dai controlli effettuati *ex post* sull'aggiudicatario in merito al possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016 emerga la sussistenza di situazioni interdittive.
5. Di procedere con la stipula del contratto prescindendo dal termine dilatorio di *stand still* per il verificarsi della condizione di cui all'art. 32, comma 10, lett. b), del d.lgs. 50/2016, mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, ai sensi dell'art. 32, comma 14 seconda parte, del Codice.
6. Di stabilire, inoltre, che le clausole essenziali del contratto saranno:
 - 6.1. tempi di esecuzione/consegna: entro 30gg lavorativi dalla ricezione dell'ordine (salvo diverse condizioni pattuite tra le parti);
 - 6.2. luogo di esecuzione: CNR - Istituto di Cristallografia – Via G. Amendola, 122/O – 70126 – Bari (BA) - Italia;
 - 6.3. modalità di pagamento: bonifico bancario a 30 giorni dalla data della verifica di regolare esecuzione della prestazione.
7. Di prescindere dalla garanzia provvisoria ai sensi dell'art. 1, comma 4 della legge n. 120/2020 e dalla garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103, comma 11, del d.lgs. 50/2016 in quanto l'ammontare garantito non costituirebbe una reale garanzia per l'Istituto, determinando esclusivamente un appesantimento del procedimento.
8. Di registrare la somma complessiva di € 3.721,00 con impegno n. 9170000465 / 2019 assunto sulla voce del piano 13074 «*Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature*» del GAE P0000051 in favore del soggetto creditore **LEYBOLD ITALIA S.R.L – P.IVA 00739030153 – codice terzo 218611**.
9. Di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento ai sensi del combinato disposto dell'art. 37 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e dell'art. 29 del d.lgs. 50/2016.

IL DIRETTORE
Dott.ssa Cinzia GIANNINI